



CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO

**Decreto Semplificazioni (D.L. 16.07.2020 n. 76)
Memoria per audizione**

Area Politiche infrastrutture e sistema degli appalti

Il DL n. 178 del 16/7/2020 “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” si caratterizza per essere un articolato complesso che introduce importanti misure sulle quali intendiamo esprimere alcune riflessioni.

Su semplificazione in materia di contratti pubblici (Capo I artt. 1-9)

Al netto di alcuni giusti provvedimenti di semplificazione e velocizzazione delle procedure d'appalto, esprimiamo alcune perplessità sulle modifiche apportate al Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, la preoccupazione, già espressa in occasione del precedente intervento di modifica del quadro normativo attraverso il dl cosiddetto “sblocca cantieri”, è quella di una disarticolazione della legislazione sugli appalti che invece di raggiungere l'obiettivo di velocizzare la tempistica di cantierizzazione delle opere e della realizzazione dei servizi, riduca gli spazi di trasparenza e aumenti gli aspetti di discrezionalità, impoverendo la stessa concorrenza tra le imprese.

Inoltre, per come sottolineato dall'Anac nella sua relazione annuale, “l'incertezza giuridica del quadro normativo in continuo cambiamento influisce inevitabilmente sul corretto svolgimento del mercato degli appalti pubblici poiché aumenta il rischio di una applicazione errata o distorta delle disposizioni di riferimento, di allungamento dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, oltre che nella fase di esecuzione dei relativi contratti, con conseguente aumento del contenzioso”.

Ad oggi non esiste un programma condiviso delle opere pubbliche prioritarie, e inoltre non è ancora operativa la Centrale Unica di Progettazione – ex art. 17 del ddl Bilancio 2019- che sarebbe dovuta essere operativa dalla data 1 gennaio 2019.

Il dl semplificazione allarga all'inverosimile la possibilità, per le stazioni appaltanti, di procedere con l'utilizzazione dei meccanismi dell'affidamento diretto fino a 150.000 euro; come anche dilata eccessivamente, nei cosiddetti appalti sottosoglia, le procedure negoziate senza bando di gara, e rende indiscriminata possibilità di utilizzare le procedure emergenziali, di cui all'articoli 63 e 125 del Codice, negli appalti soprasoglia.

Equipara l'OEPV al criterio del minor prezzo, da sempre volano e concausa della degenerazione del sistema degli appalti, estendendolo anche nei servizi ad alta



intensità di manodopera, laddove il costo dell'appalto è rappresentato essenzialmente dal personale impiegato, esponendo questo settore al dumping salariale, all'evasione contributiva e al fenomeno del lavoro nero.

La preoccupazione del legislatore dovrebbe essere quella d'impedire che le ingenti risorse finanziarie che potrebbero essere impegnate vadano ad alimentare essenzialmente, come già accaduto, un sistema degli appalti pubblici fortemente opaco e degenerato e dove ampissimi sono stati gli ambiti di corruzione e penetrazione delle mafie.

Nel sottolineare alcuni aspetti che consideriamo positivi, indichiamo anche le modifiche che riteniamo necessario apportare in fase di conversione del decreto: positivo è l'istituzione del Collegio consultivo tecnico, che deve svolgere il suo ruolo in assoluta autonomia e al servizio della P.A., per dirimere le controversie e lo stesso Fondo per la prosecuzione delle opere che dovrebbe interessare le opere complesse soprasoglia ma anche le piccole opere.

E' inoltre positivo aver ripristinato i termini del documento unico di regolarità contributiva anche se solo nell'ambito degli appalti pubblici.

Consideriamo un tema su cui porre l'attenzione quello che riguarda la tempistica autorizzativa relativa alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, così come anche l'istituzione della Conferenza dei servizi semplificata, dove vediamo il rischio che un eccesso di semplificazione delle procedure senza un'adeguata attenzione all'efficienza delle stesse, possa favorire un indebolimento delle funzioni di valutazione e di informazione.

Riteniamo un arretramento del Codice aver equiparato il criterio dell'OEPV al criterio del prezzo più basso, da sempre concausa di negatività della qualità dell'esecuzione dell'appalto e vero e proprio volano d'incentivare al lavoro nero e al dumping contrattuale con effetti dirompenti sui diritti e le tutele dei lavoratori e indebolimento della solidità d'impresa.

Consideriamo necessario ripristinare, per come indicato dalle stesse direttive europee, la centralità dell'OEPV e la residualità del criterio del prezzo più basso.

Come anche è necessario, per quanto concerne gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, ripristinare l'obbligo del criterio esclusivo dell'OEPV.

In questa fase è ancor più necessario introdurre norme per rafforzare e rendere cogenti le clausole sociali al fine di garantire una reale salvaguardia e continuità occupazionale e reddituale in caso di cambio appalto, anche a questo fine occorre rafforzare le norme per la corretta applicazione dei CCNL in relazione alle attività svolte e messe a gara.

Va colta questa occasione e per dare immediata attuazione all'articolo 105 comma 16, durc di congruità della manodopera, estendendolo anche nel settore privato, a fronte di una ingente iniezione di risorse pubbliche.

E inoltre necessario introdurre la Patente a Punti al fine di premiare le imprese che investono in sicurezza; Generalizzare le Terze Linee Guida emanate per la ricostruzione del Centro Italia; prevedere l'obbligo d'accordo sindacale tra eventuali Commissari e Organizzazioni sindacali; prevedere l'obbligo di vigilanza collaborativa



con l'Anac; prevedere l'obbligo in capo al Ministero degli Interni a stipulare specifici Protocolli antimafia.

In relazione anche alle considerazioni contenute nella annuale relazione 2020 dell'Anac sullo stato del sistema degli appalti pubblici riteniamo che:

- vada completata la riforma delle stazioni appaltanti, riducendole drasticamente nel numero e qualificandole attraverso l'immissione in ruolo di almeno 20.000 unità tra personale tecnico, giuridico e amministrativo, e rafforzandone il ruolo attraverso l'attivazione di banche dati informatiche interoperabili;

- sia un errore l'utilizzazione generalizzata e immotivata dei Commissari Straordinari con poteri derogatori, con il rischio di commissariare gran parte delle grandi opere infrastrutturali, con la conseguente disapplicazione delle procedure di evidenza pubblica. E' auspicabile, invece, che i commissari siano individuati in modo selettivo ed abbiano un ruolo finalizzato al coordinamento inter-istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di realizzazione delle opere;

esprimiamo forte contrarietà alle norme derogatorie del Codice Appalti, introdotte dalla legge 55/2019 (Sblocca Cantieri) i cui termini di scadenza vengono prorogati dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, così come a quelle introdotte dal DL 22/2020 c.d. Decreto Scuola per gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, specificatamente le modifiche all'Art. 95 comma 3 del Codice degli Appalti, anche rispetto alla conseguenza che gli appalti messi a gara nei prossimi 6 mesi produrranno i propri effetti negativi per una durata temporale ben più lunga;

- sia necessaria una forte limitazione degli affidamenti diretti, riportandoli entro la soglia di 40.000 euro; come anche per quanto concerne le procedure negoziate senza bando di gara negli appalti sottosoglia, ve vanno riportate dentro le modalità stabilite all'articolo 36 del Codice di 2019 numero 32; stesse considerazioni formuliamo in merito alle procedure negoziate soprasoglia con l'utilizzazione delle procedure di emergenza, che andrebbero previste non genericamente e in modo estensivo, ma individuandole nelle attività prioritarie quali la realizzazione di opere come gli ospedali e le scuole.

Art.10 Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

L'art. 10 interviene "pesantemente" sul DPR n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Contiene positive semplificazioni, anche in considerazione della fase in corso, come ad esempio la possibilità, tramite semplici comunicazioni, di proroghe automatiche di titoli abilitativi edilizi, il principio che al fine dell'agibilità, per gli edifici realizzati prima del 1975, valgono i criteri di abilitabilità preesistenti.

Contiene, tuttavia, anche elementi critici.

Tra l'altro, permette, con la giustificazione di favorire interventi di rigenerazione urbana, di effettuare, nel caso di demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti fuori sagoma, superare l'altezza preesistente degli edifici per incentivi ammessi da legge e modificare l'area di sedime; rimanda alla manutenzione straordinaria e quindi al procedimento della CILA (e non SCIA) sia alcune variazioni di destinazioni d'uso richiamando la categoria dei "mutamenti urbanisticamente rilevanti" e implicanti incrementi del carico urbanistico, sia le variazioni dei prospetti (prima incarnati nella



ristrutturazione edilizia) ove gli stessi sono finalizzati a rendere agibile l'immobile, non variando il decoro dell'edificio; sostanzialmente amplia la categoria della ristrutturazione edilizia permettendo variazioni di sagoma, ampliamenti etc., limitandone l'uso nelle zone A, soprattutto ove le stesse non sono soggette a Piano di Recupero.

Il testo, in alcuni casi, appare anche ambiguo, lasciando spazio a interpretazione di dubbia legittimità (distanze di legge attuali-vigenti o precedentemente assentite e magari oggi non ammissibili, possibili variazioni con il permesso in deroga verso destinazioni d'uso "ammissibili", che se lo erano, non avrebbero bisogno del permesso in deroga, modifica dell'area di sedime che si configura come intervento di nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia.

Soprattutto, nel nuovo art. 34 – bis, "tolleranza costruttiva" è l'incremento del 2% anche delle "cubature", elemento che esisteva già in parte come "difformità", e che rappresenta un punto su cui porre molta attenzione, perché legittima abusi, seppur minori, e anche perché, per complessi di grandi dimensioni può rappresentare aumenti di cubatura importanti: se, ad esempio, un grande edificio commerciale di circa 60.000 mc realizza 1200 mc in più in corso d'opera (2% di 60.000), cioè una piccola palazzina in più, questa diventa tolleranza di cantiere? E nel rispetto di quali parametri? Le cubature dovrebbero essere rispettate, a nostro parere. Di seguito alla introduzione dell'art. 34 Bis e a completamento dello stesso il comma 2 dell'art. 10 parla di tolleranze di cantiere come "irregolarità geometriche ". Non si comprende quale sia il riferimento e in che limite tali "irregolarità geometriche" sono tolleranze e non abusi.

Tutto questo nel senso che ciò che appare vago, può essere foriero di discrezionali e pericolosissime interpretazioni.

Art. 11 Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma

La norma amplia i poteri del Commissario, che individua, con propria ordinanza, gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, in deroga a ogni disposizione di legge, quindi con deroga urbanistica generalizzata, con la possibilità di nominare fino a due sub-commissari responsabili di uno o più interventi e il soggetto attuatore che agisce sulla base delle ordinanze commissariali .

La necessità di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche nelle aree del sisma, attraverso semplificazioni anche procedurali, è cosa nota: è tutto da dimostrare, tuttavia, che introdurre due sub commissari (peraltro con un'autorizzazione di spesa di 100mila euro per il 2020 e 200mila per il 2021, in una fase in cui si discute anche della necessità di ulteriori risorse da destinare a tali aree), sia un elemento di efficacia, rispetto alla possibilità di ulteriori rallentamenti.

Articolo 17 (Stabilità finanziaria degli enti locali)

La norma fissa il termine per la delibera da parte del consiglio dell'ente locale del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 30 settembre 2020, qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. La



norma ha natura ordinamentale e pertanto è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione appare positiva ed è finalizzata a rinviare l'adozione del piano di riequilibrio finanziario e le connesse misure sanzionatorie in caso di inadempimento, determinando di fatto una posticipazione delle misure dirette al ristabilimento di una sana gestione finanziaria dell'ente.

Art. 19 Misure di semplificazione del sistema universitario

L'articolo definisce una serie di interventi su Università e ricerca che hanno diversa natura ed effetti. Alcuni di questi provvedimenti sono doverosi ed altri utili, altri sono molto discutibili (ad esempio la flessibilizzazione degli assegni di ricerca), altri rappresentano l'ennesima delega sostanzialmente in bianco (la revisione delle procedure di accreditamento).

Quanto previsto al comma 1) lettera (a, vale dire la **eliminazione delle condizioni cui è subordinata la possibilità per le università di derogare alle norme generali** di organizzazione interna sperimentando modelli organizzativi e funzionali diversi è oltre che **scarsamente coerente** con un provvedimento che dovrebbe essere finalizzato alla semplificazione, **profondamente sbagliato**.

Riteniamo che questo provvedimento apra alla possibilità ulteriore di disarticolazione del sistema universitario esattamente in un momento in cui l'obiettivo di tutti dovrebbe essere la salvaguardia dello stesso e il suo rafforzamento in particolare nel Mezzogiorno. In questo senso sarebbe stato auspicabile la revisione dei meccanismi di distribuzione delle risorse per garantire standard qualitativi omogenei e rafforzamento della coesione sociale.

Articolo 22 (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)

La norma interviene sulla disciplina dei controlli concomitanti della Corte dei conti, ossia dei controlli che i giudici contabili effettuano sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento dell'attività della P.A., introducendo una procedura speciale in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi per la realizzazione dei "principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale".

Pertanto, le norme appaiono iscriversi nell'alveo di quanto già previsto a legislazione vigente per cui sono già previsti controlli per l'accertamento di gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme ed è già prevista la comunicazione al Ministro competente.

È evidente, inoltre, che l'Articolo è connesso al disposto dell'Articolo 23 riguardante la modifica della fattispecie del reato di abuso d'Ufficio.

La norma potrebbe rappresentare giusto passo nella revisione dell'iter di controllo preventivo, oltre che successivo, sui risultati dell'azione amministrativa, pur trattandosi di un controllo specificamente riservato agli atti di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale considerati dal Decreto 'Semplificazioni', che comunque richiede un'attuazione e, di conseguenza, una riorganizzazione da parte della Corte dei conti.



Articolo 41 (Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)

L'Articolo attribuisce al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione il compito di concordare le modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di associazione del Codice Unico di Progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa. La norma prevede un'espressa finalizzazione di risorse finanziarie a favore del DIPE per un importo non inferiore 900 mila euro (risorse già previste a legislazione vigente, che non necessitano di apposita copertura).

L'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici, poi, presenta al CIPE un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, ogni anno, entro il 30 giugno, termine in cui anche il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale presenta al CIPE un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione.

Il comma 3 stabilisce infine che i sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

L'Articolo introduce alcuni elementi positivi riguardo gli adempimenti informativi relativi al CUP in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di investimento, con la finalità di rafforzare i sistemi di monitoraggio.

Articolo 42 (Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

L'articolo 42 disciplina la semplificazione delle attività del CIPE modificando il DL. n. 32 18 aprile 2019 e il Codice appalti (art. 216), stabilendo che le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.

Con questa norma si dispongono semplificazioni dell'attività del CIPE in materia di infrastrutture strategiche e approvazione di varianti ai progetti; contratti pubblici con riferimento al finanziamento e alla riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie; sulla normativa contabile, richiamando – anche qui – un ruolo più attivo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Articolo 46 (Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)

L'Articolo è finalizzato alla semplificazione del quadro normativo applicabile alle ZES, per garantire il necessario impulso all'implementazione dei relativi piani strategici, chiarendo in particolare i poteri del Commissario Straordinario del Governo previsto dalla legge vigente e finalizzando la sua azione alla risoluzione



delle problematiche organizzative e burocratiche emerse nella prima fase di attuazione di detti Piani.

La norma prevede altresì la possibilità per ogni ZES di istituire una Zona franca doganale interclusa.

Inoltre, viene affidato all'Agencia per la coesione territoriale il compito di supportare il Commissario straordinario nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.

La norma contribuisce ad accelerare l'implementazione delle ZES e ad agganciarne la progettualità territoriale alla realizzazione di investimenti. Restano assenti strumenti adeguati di coinvolgimento e di partecipazione delle parti sociali alla definizione e al monitoraggio dei Piano di Sviluppo Strategico.

Titolo IV “semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy”

Esprimiamo contrarietà e preoccupazione per alcuni degli articoli raccolti sotto il Titolo IV “semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy”. Molti di questi articoli, se non modificati, invece di semplificare le procedure, per accelerare la riconversione ecologica e la decarbonizzazione, potrebbero avere un effetto pesante sull'ambiente, sulla salute, sul clima e sul lavoro oltre che incidere negativamente sul diritto di autorità locali, parti sociali e comunità di esprimersi e partecipare. In particolare:

Art. 50 semplificazione e accelerazione della procedura di VIA introduce modifiche alla procedura di VIA, in particolare riduzione dei tempi, alcune delle quali avranno come conseguenza una riduzione del diritto di informazione e di partecipazione. Considerato infatti che solitamente i progetti oggetto di VIA sono costituiti da centinaia di elaborati tecnici e da migliaia di pagine, la riduzione dei tempi per la presentazione delle osservazioni costituisce di per sé un ostacolo al diritto di informazione e partecipazione al processo decisionale di organizzazioni, associazioni e singoli cittadini. Inoltre si introduce sui progetti di diretta emanazione del PNIEC 2030 la competenza di una seconda Commissione tecnica di nuova costituzione. Una scelta non proprio in linea con la logica semplificatoria.

Art. 51 prevede che con DPCM siano individuati gli interventi urgenti per la sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche. Ci sembra opinabile che su questi interventi il Ministero dell'Ambiente debba valutare l'esonero dalla verifica di assoggettabilità a VIA o della VIA, partendo dalla presunzione che non abbiano impatti ambientali significativi e negativi.

Articolo 52 semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica ha l'obiettivo di facilitare la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di bonifiche senza pregiudicare e interferire sulle bonifiche. Se non modificato l'articolo ha due grossi limiti. Il primo è che non prevede che la realizzazione delle opere da realizzare non debba rallentare le bonifiche. L'altro è che consente di realizzare -nei siti da bonificare- la riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante, di fatto agevolando la sostituzione degli



impianti a carbone con nuovi impianti a gas, in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione assunti dal nostro paese, nonché con le politiche europee che spingono nella direzione dell'efficienza energetica e nello sviluppo delle fonti rinnovabili.

Articolo 53 semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale prevede la possibilità di evitare la caratterizzazione delle aree dei SIN sostituendola con una più semplice indagine preliminare, e addirittura la possibilità di certificare l'avvenuta bonifica anche solo per la matrice suolo, escludendo le matrici sottosuolo e acque e svincolando le relative garanzie finanziarie. Queste disposizioni più che per semplificare ed rendere più veloci le procedure di bonifica sembrano scritte per esonerare chi ha inquinato dalle proprie responsabilità di risanamento ambientale mettendo a serio rischio la salute delle popolazioni e dei lavoratori.

Art. 54 introduce alcune modifiche alla disciplina sulle attribuzioni dei Presidenti di regione, subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Prevede lo svolgimento di Conferenze di servizi con modalità telematiche e attribuisce alle Autorità distrettuali di bacino la facoltà di approvare modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio. Riteniamo rischioso prevedere la possibilità di svincolare un'area a seguito di interventi per la mitigazione del rischio, perché anche a seguito dell'esecuzione di questi lavori un grado di rischio permane e un'eventuale edificazione dell'area potrebbe accrescerne la pericolosità.

Articolo 60 semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali, insieme con alcuni commi dell'articolo 50, introduce modifiche sulle procedure per la realizzazione dei progetti e delle opere necessari per l'attuazione del PNIEC, e per le reti energetiche nazionali, che saranno individuati attraverso uno o più DPCM. I progetti e le opere così individuati vengono classificati come attività di preminente interesse statale, allo scopo di facilitarne la realizzazione, senza fare però alcuna distinzione fra opere con fonti rinnovabili e fonti fossili. Questi progetti sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive. Per le procedure di valutazione di impatto ambientale, invece, viene costituita una Commissione tecnica dedicata. Il percorso di decisione politica per l'individuazione delle opere e dei progetti ritenuti necessari per la realizzazione del PNIEC non prevede percorsi partecipativi, lo strumento del DPCM esclude anche l'intervento parlamentare. L'unico strumento di partecipazione previsto è il dibattito pubblico con le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013, ma solo per la realizzazione di infrastrutture energetiche che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro. Non è invece previsto nessun percorso di partecipazione democratica per le decisioni politiche, fra l'altro contravvenendo anche all'art. 11 del regolamento europeo sulla governance dell'unione dell'energia che prevede che lo Stato istituisca un dialogo multilivello sul clima e sull'energia in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri soggetti interessati nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere dei vari



scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi. Il comma 6 include le infrastrutture per fornitura di gas tramite navi alla Sardegna nella rete nazionale di trasporto del gas, anche ai fini tariffari, uniformando il prezzo al resto d'Italia. La Sardegna ha bisogno di ben altro per vincere non solo la sfida del phase out dal carbone al 2025. Pensiamo che sia indispensabile aprire un confronto democratico per decidere il futuro economico, sociale ed occupazionale della Sardegna si ponga l'obiettivo di investimenti finalizzati ad un nuovo sistema energetico basato sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia, garantendo l'approvvigionamento ai cittadini e al sistema produttivo a costi competitivi, creando occupazione e sviluppo.

Articolo 64 prevede che le garanzie dello Stato ai sensi degli artt 85 e seguenti di cui alla legge di bilancio 2020 siano finalizzati – come da comunicazione della Commissione Europea a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

E' sicuramente importante le risorse previste dalla legge di bilancio in coerenza con le indicazioni del green deal europeo e accelerare una mole consistente di risorse – 2500 milioni - per il 2020 ben superiore alle risorse disponibili in Legge di bilancio (470 milioni). L'articolo però elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del MEF avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie. Crediamo che questa eliminazione non rappresenti una semplificazione. Al contrario è una condizione necessaria da assolvere, trattandosi di garanzie prestate con risorse pubbliche, la predefinizione dei criteri -tra cui la tutela occupazionale - e delle condizioni per il rilascio delle garanzie.

Gli interventi relativi in tema di ambiente e green economy sono completati anche dai seguenti articoli:

Articolo 55 introduce modifiche alle disposizioni in materia di nomina di Presidente e Direttore degli Ente parco, alla procedura di approvazione dei regolamento e dei piani dei parchi, agli interventi nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo dei beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.

Articolo 56 introduce disposizioni finalizzate a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e meccanismi per incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Inoltre interviene sui controlli e le sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili.



Articolo 57 definisce le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ne disciplina e semplifica la realizzazione sia in apposite aree di sosta, aperte al pubblico con libero accesso non discriminatorio, sia in aree private.

Articolo 58 consente di stipulare accordi internazionali affinché l'Italia possa trasferire ad altri Stati membri dell'UE di una quota del proprio surplus di produzione di energia da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 ed in vista degli obiettivi da FER al 2030.

Articolo 59 estende ai piccoli comuni il meccanismo dello scambio sul posto e interviene sulle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto.

Articolo 61 prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico delle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione, semplificando le procedure autorizzative, tramite un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture.

Articolo 62 modifica la disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio di impianti di energia elettrica, definendo gli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente da assoggettare ad autorizzazione unica, e gli interventi non sostanziali o di ripotenziamento non rilevante, la cui esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al MISE.

Articolo 63 attribuisce al MIPAAF il compito di elaborare un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano.

Roma, 31 luglio 2020